



Associazione di **Ricerca** per la **Governance** dell'**Impresa Sociale**

**IN PRIMO PIANO - ANALISI**

..-.-

**TRE SCELTE DI GOVERNANCE PER LA RACCOLTA FONDI**

..-.-

**UNA RENDICONTAZIONE CORRETTA È INDISPENSABILE PER LA TRASPARENZA**

..-.-.

*Di Giorgio Turetta*

Durante l'attuale periodo emergenziale sono state numerose le iniziative di raccolta fondi con cui vari attori, tra cui Enti del Terzo Settore (ETS) e gruppi spontanei di cittadini, hanno cercato di raccogliere e convogliare risorse per sostenere le azioni di risposta agli effetti della pandemia. Il momento di difficoltà che abbiamo vissuto ha spinto molti ad affacciarsi, anche per la prima volta, alla cultura del dono, con una stima di un aumento del 30% sul totale degli italiani che sono soliti elargire delle donazioni.<sup>1</sup>

Probabilmente la pandemia e l'isolamento hanno unito molti di noi contro un nemico comune e fatto sorgere la voglia di dare ciascuno il proprio contributo. Effettivamente questo sentimento di unione e partecipazione verso un interesse generale è ciò che sta, o dovrebbe stare, alla base della raccolta fondi, che grazie all'art. 7 del nuovo Codice, possiamo definire come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Si evince dunque come il fundraising sia un'attività svolta da ETS, diversa dalle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 e dalle attività diverse di cui all'art. 6. Tale attività non è caratterizzata da un rapporto sinallagmatico ma da quello che viene definito come "*animus donandi*", cioè dalla volontà "*di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere alcun corrispettivo*"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda "*Percezione, atteggiamenti e abitudini: gli italiani all'epoca del Covid-19*", su [bva-doxa.com](https://www.bva-doxa.com), 8 aprile 2020

<sup>2</sup> Si veda la definizione data in Brocardi.it, su <https://www.brocardi.it/A/animus-donandi.html>



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

È bene sottolineare che non si tratta di una mera richiesta di un contributo ma piuttosto di un complesso di attività che fanno leva sulle emozioni delle persone per coinvolgerle nel perseguimento della missione di interesse generale dell'ETS.

Promuovere la cultura del dono per il sostegno della propria missione è un'attività che necessita molte scelte di governance, tra queste ve ne sono alcune collegate alla disciplina fiscale, da cui dipendono delle agevolazioni riferite alla tassazione sui redditi originati dalle donazioni.

La prima scelta riguarda - ovviamente con riferimento a quegli enti inscrivibili al RUNTS - l'ottenere o meno la qualifica di Ente del Terzo Settore attraverso l'iscrizione al Registro unico. Da ciò dipende l'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore oppure l'insieme di norme che in precedenza e tuttora disciplinano la materia. La fonte normativa a cui ci riferiamo prima della riforma è il comma 3 dell'art. 143 del TUIR (già art. 108), che recepisce quanto contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 460 del 1997. Il TUIR non fa concorrere alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori;
- b) i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti.

Notiamo dunque, ai fini dell'applicazione della norma, che la raccolta fondi è un'attività con determinate caratteristiche, ovvero pubblica e occasionale, una forma di autofinanziamento quindi alternativo ai contributi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni. Deve dunque trattarsi di un'attività aperta a tutti e sporadica, svolta cioè poche volte all'anno e non costituente quindi l'attività principale dell'ente.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

Inoltre, la raccolta fondi deve possedere, sempre ai fini fiscali, altre caratteristiche, indicate dall'articolo 143 del TUIR e richiamate in passato anche dalla circolare n. 59 dell'ottobre 2007 dell'Agenzia delle Entrate<sup>3</sup>, quali:

- (i) avvenire in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ad esempio le festività religiose, anniversari legati alla vita dell'associazione, un nuovo progetto da finanziare;
- (ii) costituire una cessione di beni/servizi di modico valore, dove il valore del bene/servizio ceduto deve essere inferiore alla sovvenzione ricevuta.

La Circolare sopra citata si poneva anche il problema di come gestire l'erosione dell'ammontare complessivo raccolto grazie alle donazioni, causato dai costi sostenuti per la campagna di fundraising. In questo senso veniva richiesto un equilibrio tra fondi raccolti e costi sostenuti, contenendo questi ultimi entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. In tal modo il legislatore vuole evitare che i fondi diventino una semplice forma di autofinanziamento a scapito delle finalità solidaristiche. Dunque, al fine di garantire maggiore trasparenza dovranno essere specificate nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l'importo dei fondi raccolti e quello effettivamente destinato ai progetti.

Se invece l'ente decidesse di registrarsi e assumere il titolo di ETS, allora, come si è già detto, si dovrà guardare alla definizione all'art. 7 che, rispetto al passato, vi fa rientrare un più ampio numero di attività che possono essere sostenute da una donazione, cioè quelle elencate all'art. 5. Il codice ammette che possono avere ad oggetto la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Possono essere svolte anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie (inclusi volontari e dipendenti) e di terzi. Importante poi è il riconoscimento della possibile natura continuativa di queste attività oltre che occasionale. Dunque, si apre la raccolta fondi ad un'attività più

---

<sup>3</sup> Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007, "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS."



Associazione di **Ricerca** per la **Governance** dell'**Impresa Sociale**

strutturata e organizzata, secondo un modello professionale<sup>4</sup>. Tale apertura però non è rilevante ai fini dell'esenzione fiscale, poiché il carattere occasionale viene ribadito dall'art. 79 c. 4. Quest'ultimo disciplina la raccolta fondi dal punto di vista tributaristico ma vedrà applicazione solo nel periodo d'imposta successivo all'eventuale autorizzazione concessa dalla Commissione Europea. L'attività deve dunque essere pubblica, aperta a tutti e quindi non solo agli associati ma piuttosto ad una massa indistinta di destinatari; avvenire in concomitanza con ricorrenze, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione<sup>5</sup>; deve essere di "modico valore", nel senso che lo scambio deve essere "non equilibrato", cioè il bene/servizio ceduto/prestato a fronte della sovvenzione erogata deve essere di valore inferiore.

Dagli elementi che caratterizzano la raccolta fondi per godere dei benefici fiscali emerge un'altra scelta di governance, ovvero se svolgere o meno un'attività di natura commerciale. Sono enti non commerciali, ai fini IRES, quelli che svolgono una o più attività di interesse generale secondo i criteri indicati dall'articolo 79 del Codice del terzo settore, ovvero svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, che però non superano del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta per un massimo di due anni consecutivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Vengono "decommercializzate" particolari attività meritevoli di ricerca scientifica, mentre sono a prescindere enti di natura commerciale le imprese sociali. Per le associazioni di volontariato e gli enti filantropici tra le attività non commerciali vengono elencate anche quelle dell'art. 84 Cts. Il comma 5 inserisce poi il criterio di prevalenza, che apre comunque all'ente la possibilità di svolgere in misura residuale attività di carattere commerciale. Spostandoci dalla prospettiva dell'attività svolta a quella della tipologia di entrate, il comma 5 bis chiarisce che si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata

---

<sup>4</sup> G. Sepio in *Fiscalità della raccolta fondi nel quadro della riforma del terzo settore* su Rivista di Diritto Tributario. Pacini Giuridica, del 31 dicembre 2019.

<sup>5</sup> Es.: vendita piante in piazze organizzate dal WWF.



Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

assimilabile alle precedenti, comprese quelle dei commi 2, 3 e 4, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Da un punto di vista interno per le associazioni, rientrano inoltre l'attività svolta nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. La disciplina fiscale ha delle conseguenze anche se ci poniamo nella prospettiva opposta, ovvero quella del donatore, a vantaggio del quale è prevista dall'art. 83 la possibilità di scelta, non cumulabile, tra deduzione e detrazione per le erogazioni in denaro o natura che avvengono in favore però di enti non commerciali.

Terzo tema di governance da tenere in considerazione è la necessità di organizzare la propria attività di raccolta fondi in modo da rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza, per l'applicazione dei quali si attendono delle linee guida. È previsto dalla normativa pre-riforma, al secondo comma dell'art. 20 del DPR n.600 del 1973, un obbligo di rendicontazione ulteriore a quella annuale economico e finanziaria, da soddisfare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per il quale devono essere illustrate in maniera chiara e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle attività elencate all'art. 108 comma 2 bis, lettera a) del TUIR. La modalità di tenuta di questi strumenti di rendicontazione è descritta nell'art. 22 del medesimo decreto. Nel nuovo codice invece se ne parla all'art. 87, co. 6, CTS, dove si prevede la necessità di un rendiconto da inserire in bilancio, che sia specifico per l'attività di raccolta fondi, dove indicare: la destinazione dei fondi e le finalità della raccolta; il destinatario dell'erogazione se diverso dall'Ente; le modalità con cui avviene la raccolta fondi; i volontari presenti e come sono identificati. Si ribadisce anche qui che la modalità di tenuta di tali strumenti di rendicontazione debba essere quella del richiamato art. 22.